

## Prime interpretazioni in materia di emissioni in atmosfera da impianti termici ad uso civile ai sensi del DLgs 152/2006

Il D. Lgs 152/06 regola, tra l'altro, le emissioni in atmosfera prodotte da impianti termici ad uso civile. In precedenza le emissioni da tali impianti non rientravano nell'ambito di applicazione della preesistente norma in materia di emissioni (DPR 203/88) e la regolamentazione era demandata alla L.615/66 e al DPR 1391/1970.

Il D. Lgs 152/06 tratta il tema delle emissioni da impianti termici ad uso civile nella parte V, titoli I, II e III e relativi allegati.

Nel titolo II vengono regolamentate le emissioni degli impianti termici aventi potenzialità termica inferiore alle soglie previste all'articolo 269, comma 14 del titolo I della parte V del D. Lgs 152/06, mentre gli impianti la cui potenzialità supera i valori di soglia, sono regolamentati dal titolo I della parte V dello stesso Decreto Legislativo.

Il titolo III infine disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili consentiti per gli impianti che ricadono nel campo di applicazione dei titoli I e II.

Per quanto riguarda le definizioni di potenzialità termiche degli impianti si nota una certa discrepanza tra la definizione di cui all'art. 268 (definizioni di cui al Titolo I) e quella di cui all'art. 283 (relativa agli impianti di cui al Titolo II).

Si precisa che questi uffici utilizzeranno le definizioni così come date dai campi di applicazione pertinenti: pertanto la definizione di cui all'art. 283 per gli impianti ricadenti nel Titolo II, per gli impianti di cui al Titolo I si applica la definizione di cui all'art. 268.

L'appartenenza di un impianto termico ad uso civile al Titolo I o al Titolo II è determinato dal raggiungimento o meno delle già citate soglie di potenzialità termica di cui all'art. 269, calcolate utilizzando la pertinente definizione di cui all'art. 268 della parte V al D. Lgs 152/06.

La novità più eclatante del D. Lgs 152/06 in materia di impianti termici civili è rappresentata dal fatto che il titolo I prevede l'autorizzazione alle emissioni per gli impianti termici la cui potenzialità termica supera le soglie stabilite dall'art.269, comma 14, suddivise per tipologie di combustibili. In effetti per tali impianti si ha praticamente una assimilazione agli impianti termici ad uso industriale e le prescrizioni conseguenti non risultano suddivise tra impianti termici ad uso civile o ad uso industriale ma tra impianti soggetti al titolo I piuttosto che al titolo II della parte V.

Vale la pena ricordare nuovamente che la previgente normativa escludeva esplicitamente gli impianti termici ad uso civile dall'ambito di applicazione del DPR 203/88 in materia di emissioni in atmosfera, e pertanto gli impianti termici ad uso civile di cui al titolo I risultano tra quelle attività precedentemente non soggette ad autorizzazione alle emissioni e quindi, ai sensi dell'art. 281, comma 2, gli impianti esistenti all'entrata in vigore del DLgs 152 (29 aprile 2006) devono adeguarsi a quanto previsto dalla norma entro 3 anni dall'entrata in vigore della norma (29 aprile 2009) e presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 dello stesso D. Lgs. almeno 18 mesi prima della data prevista per l'adeguamento (29 ottobre 2007).

Il modello per la richiesta di autorizzazione alle emissioni e la lista della documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione stessa sono scaricabili dal sito Internet del Servizio Ecologia dell'Amministrazione Provinciale.

Altra novità presente nel D. Lgs. 152/06 è rappresentata dall'obbligo di effettuazione di analisi alle emissioni per gli impianti di cui al titolo II. Da tale obbligo sono esentate alcune tipologie di combustibili, elencati nella parte III, sezione I, dell'all. IX alla parte V

del decreto di cui trattasi. Alla luce di tali esenzioni le analisi annuali obbligatorie sono dovute per gli impianti alimentati a:

Legna da ardere,

Carbone di legna

Biomasse combustibili

Olio combustibile (il cui utilizzo, peraltro, non è consentito in tali impianti oltre il termine del 01.09.2007, vedi oltre)

Emulsioni acqua - olio combustibile o acqua - altri distillati pesanti di petrolio

Biogas.

Limiti alle emissioni e metodiche di analisi sono riportate nella parte III, sezioni 1 - 4 dell'allegato IX.

Si precisa che l'esenzione si ritiene applicabile alle analisi alle emissioni annuali, la deroga non è applicabile invece alle analisi previste per l'avvio dell'impianto. L'installatore dovrà pertanto far pervenire all'ente competente la verifica effettuata ai sensi dell'articolo 286, comma quarto.

Nel caso di applicazione dell'esenzione alle analisi il rispetto dei limiti alle emissioni deve essere garantito tramite l'attestazione delle avvenute manutenzioni obbligatorie effettuate ai sensi del DPR 412/93 e del D. Lgs. 192/05.

Gli impianti termici ad uso civile di potenzialità superiore ai 0.035 MW ed inferiore o uguale alle soglie di cui all'art. 269, rientrano nella disciplina di cui al titolo II.

Rientrano in questa fattispecie le seguenti categorie di impianti:

a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;

c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero e' soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio

Ai sensi dell'art. 284 comma 2 della parte V Titolo II era obbligatoria la trasmissione all'autorità competente di apposita denuncia per gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del Decreto (29 aprile 2006), entro un anno da tale data (entro il 29 aprile 2007).

La denuncia doveva essere redatta e trasmessa dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto come individuato dall'art. 11, comma 1 del DPR 412/93.

In caso di impianti termici individuali, se il responsabile dell'esercizio e della manutenzione non è il proprietario o il possessore o un loro delegato, la denuncia doveva essere messa a disposizione del proprietario o, ove diverso, del possessore, il quale doveva provvedere alla trasmissione.

La denuncia doveva essere redatta secondo il modulo previsto all'Allegato IX parte I del Decreto.

Erano esonerati dalla trasmissione di denuncia i seguenti impianti:

- impianti termici civili per cui è stata espletata la procedura prevista dagli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615;
- impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore al valore di soglia ai 35 kW;
- impianti termici civili con potenza termica nominale superiore ai valori di soglia previsti all'art. 269 comma 14.

Il mancato invio all'autorità competente della denuncia prevista dall'art. 284 è sanzionabile ai sensi dell'art. 288.

Alla denuncia di cui all'art. 284 doveva essere allegata la seguente documentazione:

- i documenti relativi ai valori di emissione misurati, con l'indicazione delle relative date, dei metodi di misura utilizzati e del soggetto che ha effettuato la misura, allegati al libretto di centrale, nel caso di impianti che devono essere controllati annualmente (ossia gli impianti che utilizzano i combustibili di cui all'Allegato X Parte I sezione 2 paragrafo 1 lettera f), g), h), l), m), n));
- i documenti che attestano l'espletamento delle manutenzioni necessarie a garantire il rispetto dei valori limite di emissione previste nel caso di impianti che non devono essere controllati annualmente ossia di impianti che utilizzano combustibili di cui all'Allegato X Parte I sezione 2 paragrafo 1 lettera a), b), c), d), e), i) e se hanno regolarmente eseguite le operazioni di manutenzione previste dal DPR 412/93.

Per gli impianti installati dopo l'entrata in vigore del Testo Unico Ambientale la denuncia, così come previsto dall'art. 284, comma 1, del Testo Unico Ambientale, va presentata entro 90 giorni dall'installazione. Anche in questo caso la mancata presentazione della denuncia è sanzionabile.

Va ricordato che l'allegato IX alla parte II riporta le caratteristiche tecniche di camini, canali da fumo e dei dispositivi di controllo della combustione obbligatori per gli impianti di cui al titolo II, di potenza superiore ai 35 kW. Va notato che per gli impianti con potenza superiore a 1.000.000 di Kcal/h sono previsti sistemi di misurazione in continuo di alcuni parametri chimico-fisici delle emissioni.

Anche il Titolo III, all'art. 294, prescrive l'installazione di sistemi di controllo, finalizzati all'ottimizzazione del rendimento di combustione, sia per gli impianti di cui al Titolo I che per quelli di cui al Titolo II. Tali prescrizioni devono ritenersi aggiuntive e non sostitutive a quelle previste dall'allegato IX.

L'art. 287 del Testo Unico Ambientale ribadisce l'obbligo del patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici aventi potenzialità superiore ai 0.232 MW.

Il titolo III disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili ammessi negli impianti termici.

La lista positiva dei combustibili si trova all'allegato X della parte V del Testo Unico Ambientale, suddivisi per combustibili ammessi negli impianti di cui al titolo I (sezione 1) e di cui al titolo II (sezione 2). La sezione 3 elenca le caratteristiche merceologiche richieste per tali combustibili e le metodiche per l'accertamento del rispetto di tali caratteristiche

Da notare il divieto di utilizzo dell'olio combustibile a partire dal 1 settembre 2007 per gli impianti di cui al titolo II.

Tale divieto non è invece applicabile agli impianti di cui al Titolo I della parte V del DLgs 152/06. Peraltro, ai sensi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, l'uso di tale combustibile, ritenuto deleterio per la qualità dell'aria, deve essere limitato, pertanto questa Amministrazione Provinciale non autorizzerà la costruzione di nuovi impianti o il cambio di combustibile che preveda l'utilizzo di olio combustibile o sue emulsioni salvo la possibilità di consentire il suo utilizzo per comprovate e/o documentate esigenze nei casi in cui non sia possibile il ricorso a combustibili alternativi/sostitutivi ed economicamente sostenibili.

Si prende atto che il Testo Unico Ambientale regola esclusivamente le emissioni in atmosfera da impianti termici e pertanto restano valide ed applicabili le norme in materia di sicurezza (in particolare la L46/90) e di risparmio energetico (L 10/91 e DLgs 192/05).